



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28".

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere l'attività di mediazione è il Direttore Generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

premesso, inoltre, che il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi la professionalità e l'efficienza dei richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1, del D.I. 180/2010, che stabilisce che nel registro degli organismi di mediazione sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti da entri pubblici e privati;

visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile, nella persona del direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza 22/7/2014 prot m dg dag 4/8/2014 n 107766.E, integrata con pec 16/9/2014, con la quale l'avv. BELCREDI Remigio, nato a Novara il 12/3/1957, in qualità di legale rappresentante dell'Ordine degli avvocati di Novara, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2 del D.I. 180/2010 e ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi di Mediazione di "Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara" organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Novara, con sede legale in Novara, via Azario n. 15, cap 28100, P.IVA 00529380032, sito web www.ordineavvocatinovara.it, pec ord.novara@cert.legalmail.it;

verificato, in particolare, il possesso, da parte di "Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara" organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Novara dei seguenti requisiti:

- possesso della polizza assicurativa corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b);
- verificato il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) del decreto interministeriale n.180/2010 e dall'art. 6, nelle persone di:

1)	Avv.	BASTETTI	Gian Mario	Novara	2/9/1964	generico
2)	Avv.	BIROLI	Francesco	Novara	7/6/1974	generico
3)	Avv.	BORGINI	Barbara	Ravenna	22/5/1966	generico
4)	Avv.	FERRARIS	Marco	Borgosesia	5/7/1962	generico

5)	Avv.	GIROMINI	Beatrice	Novara	6/2/1968	generico
6)	Avv.	NALDI	Carla	Mede	29/11/1960	generico
7)	Avv.	NAVARRA	Chiara	Asti	15/1/1974	generico
8)	Avv.	PAGANI	Silvio	Sondrio	21/3/1962	generico
9)	Avv.	PANICALI	Matilde	Pisa	24/7/1970	generico
10)	Avv.	PEDRAZZILI	Antonio	Novara	14/11/1970	generico

- sede legale: Novara, via Azario n. 15, cap 28100
- strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività di mediazione:
 - Novara, via Azario n. 15, cap 28100

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n.180/2010;

DISPONE

l'iscrizione di "Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara" organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Novara, con sede legale in Novara, via Azario n. 15, cap 28100, P.IVA 00529380032, sito web www.ordineavvocatinovara.it, pec ord.novara@cert.legalmail.it, al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.I. 18 ottobre 2010 n. 180, **al numero progressivo 1026** del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi di "Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara" organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Novara, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 180/2010.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli organismi abilitati a svolgere la mediazione comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale n.180/2010.

Roma, 22-09-2014

IL MAGISTRATO DELEGATO

Adele VERDE
